



# **REGOLAMENTO**

# **Z.T.L. TREVIGLIO**

*Approvato d.g.c del xxxxx*

## **REGOLAMENTO E MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEI PERMESSI DI ACCESSO E SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)**

### **Art. 1 - Premesse e oggetto del regolamento**

Le presenti norme intendono fissare linee e principi per la disciplina del rilascio dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno del Centro Storico cittadino e delle Zone a Traffico Limitato (d'ora in poi ZTL), così come specificati dalla Deliberazione di Giunta n. 12 del 27 gennaio 2021 "Modifica alla disciplina di accesso alla ZTL nel centro storico cittadino - Istituzione di due nuovi varchi elettronici", nel percorso già delineato dal Piano del Traffico cittadino del 2018.

La ZTL e la gestione degli accessi sono stati istituiti per rispettare i seguenti criteri:

- progressiva limitazione dell'accesso dei veicoli a motore;
- regolamentazione ed articolazione oraria della ZTL coerenti con l'esigenza di rispetto e tutela delle diverse vie e piazze del centro cittadino;
- valorizzazione della mobilità dolce e sostenibile;
- consentire il libero accesso ai veicoli a propulsione elettrica;
- valorizzazione della sosta in struttura finalizzata a ridurre la presenza di veicoli nelle strade del centro cittadino;
- introduzione di forme di limitazione dei veicoli commerciali più ingombranti e con il maggior impatto per quanto riguarda le emissioni inquinanti;
- rafforzamento di sistemi automatizzati di controllo degli ingressi al centro cittadino;
- introduzione di controlli automatizzati tra banca dati residenti e banca dati titolari di permessi ZTL;
- osservanza del principio di semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei permessi.

Si demanda ad altre tipologie di provvedimento per la disciplina di rispettiva competenza e di dettaglio della presente materia.

## **Art. 2 - Delimitazione del centro storico cittadino, delle zone a traffico limitato e delle aree di sosta riservate ai residenti**

È da intendersi Centro Storico Cittadino e zona a traffico limitato tutta la zona della Città di Treviglio posta all'interno della circonvallazione interna ad eccezione di via Matteotti, via San Francesco d'Assisi, via XXV aprile nel tratto dall'intersezione da via T. Grossi sino all'intersezione con Viale Filagno, via Enrico Toti, piazza Mentana fino a civico 2 (parcheggio).

Le aree di sosta riservate ai residenti privi di rimessa e posto auto privato sono ubicate:

| <b>Strada</b>  | <b>N. stalli di sosta</b> |
|--|---------------------------|
| via San Martino                                      | 2                         |
| via Bartolomeo Rozzone                               | 3                         |
| piazza Vallicella                                    | 14                        |
| vicolo Scuole  | 4                         |
| via dei Facchetti                                    | 13                        |
| via Beltrame Buttinoni                               | 5                         |
| via Carlo Carcano                                    | 5                         |
| via Sant'Agostino                                    | 1                         |
| <b>Totale stalli di sosta riservati ai residenti</b> | <b>47</b>                 |

In via De Capitani sono presenti n. 2 stalli di sosta di servizio con funzione pubblica.

## **Art. 3 - Limitazioni al transito**

La circolazione all'interno della ZTL è vietata per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 T e con altezza superiore a 2,60 metri, ad esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità e/o dotati di specifiche autorizzazioni.

La circolazione è vietata a tutte le categorie di veicoli che non rispettano le norme sull'inquinamento emesse dagli organi competenti, vigenti al momento dell'accesso in centro storico.

La sosta in ZTL, quando consentita al di fuori degli stalli previsti, non deve arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare con particolare attenzione ai mezzi di soccorso.

#### **Art. 4 - Orari e disposizioni per l'accesso alla ZTL**

Nella ZTL vige per il periodo dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno per i giorni della settimana da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, il divieto di accesso e di sosta dei veicoli a motore, ad esclusione di quelli autorizzati; mentre per i giorni di sabato e festivi il citato divieto di accesso e sosta, ad esclusione di veicoli autorizzati, è esteso dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Vige, per il periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno per i giorni della settimana da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 24,00, il divieto di accesso e di sosta dei veicoli a motore, ad esclusione di quelli autorizzati, mentre per i giorni di sabato e festivi il citato divieto di accesso e sosta, ad esclusione di veicoli autorizzati, è esteso dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Il carico e scarico merci è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; sabato dalle ore 07:00 alle ore 10:00. La sosta è consentita per un tempo massimo di 30 minuti regolamentata con disco orario da esporre obbligatoriamente sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile.

Al di fuori degli orari di vigenza della ZTL, la circolazione statica e dinamica è regolamentata come da segnaletica posta in loco, eccetto per il carico e scarico merci come disciplinato nel comma precedente.

#### **Art. 5 - Accessi alla ZTL con rilevazione elettronica**

I varchi di accesso alla ZTL con rilevazione elettronica dei veicoli in transito sono i seguenti:

- Via Roma
- Via Sangalli
- Via Verga
- Via XXV Aprile intersezione via Tommaso Grossi
- Via Tommaso Grossi
- Via della Torre
- Piazza Mentana in prossimità del civico 2
- Vicolo de Bullis

## **Art. 6 - Tipologie di permessi per transito e sosta in ZTL**

Possono essere rilasciati permessi per l'accesso in ZTL a favore delle seguenti categorie:

### **A) Residenti o domiciliati in ZTL**

La residenza costituisce requisito per il rilascio del permesso. Sono assimilati ai residenti i domiciliati, il cui domicilio corrisponda alla dimora abituale ed esclusivamente nei casi in cui il domicilio sia motivato e comprovato da particolari esigenze lavorative o di studio o da esigenze connesse ad incarichi istituzionali. Il residente/domiciliato deve essere il proprietario del veicolo che chiede di autorizzare o il possessore a titolo di locazione, oppure all'atto della richiesta può indicare il veicolo di cui può disporre.

Ai residenti nelle vie dell'area ZTL, non in possesso di posto auto privato per il ricovero dei veicoli, possono essere rilasciati permessi che abilitano alla sosta negli stalli su suolo pubblico nelle vie ove è presente l'apposita segnaletica stradale riportante l'identificazione della relativa tipologia di contrassegno (stalli riservati ai residenti). Sarà rilasciato un singolo permesso con possibilità di sosta per nucleo familiare.

Sono distinti due tipologie di permesso:

- **Permesso verde**: Consente il solo transito per residenti e/o domiciliati finalizzato al carico/scarico nei pressi dell'abitazione.
- **Permesso verde con possibilità di sosta**: Consente il solo transito finalizzato al carico/scarico nei pressi dell'abitazione o alla sosta, consentita negli appositi spazi riservati ai residenti. Il permesso rilasciato dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo.

La durata di tali permessi ha validità sino al mantenimento della residenza/domicilio, con preciso obbligo di restituirli in caso di trasferimento fuori dal perimetro del centro storico.

## **B) Possessori di posto auto in immobile in ZTL:**

- **Permesso arancio**: È rilasciato ai proprietari o possessori (ad es. per diritto d'uso, usufrutto, comodato, locazione, rapporto lavorativo, ecc.) di posti auto (autorimesse - box - cortili) all'interno della ZTL e consente unicamente la circolazione dei veicoli autorizzati per il raggiungimento del posto auto, con esclusione della sosta. Il richiedente, all'atto della richiesta, deve fornire idonea documentazione/autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti prima indicati. La validità del permesso non può comunque eccedere la durata del titolo che rende disponibile il posto auto al richiedente.

## **C) Gestori di esercizi commerciali, attività di somministrazione di alimenti o bevande, studi professionali, istituti scolastici con sede in ZTL:**

- **Permesso arancio**: È rilasciato unicamente per le attività di carico/scarico a supporto dell'esercizio/attività; la sosta è consentita con obbligo di esposizione del disco orario per un massimo di 30 minuti.

All'atto del rilascio o del rinnovo del permesso, o nel corso della sua validità, il Comune verificherà il possesso dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso. La validità del permesso non può comunque eccedere la durata del titolo che dà la possibilità al richiedente di accedere in ZTL.

Sarà rilasciato un numero massimo di 2 permessi per singola attività. La durata di tali permessi è quadriennale.

## **D) Rappresentanti di commercio, artigiani, manutentori, installatori, imprese edili che devono svolgere lavori in ZTL, attività di consegna a domicilio per le sole attività di ristorazione:**

- **Permesso arancio**: Consente il transito per le esigenze strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività; la sosta è consentita con obbligo di esposizione del disco orario per un massimo di 30 minuti. Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda. La durata di tali permessi è biennale.

## **E) Medici di base, di medicina generale, pediatri di libera scelta e veterinari esercenti l'attività con studio in città:**

- **Permesso arancio**: Consente il transito e la sosta nei soli casi di visita domiciliare, per il tempo strettamente necessario, con obbligo di esposizione del contrassegno dell'ordine ed indicazione dell'orario di inizio sosta mediante disco orario. La durata di tali permessi è quadriennale.

#### **F) Enti pubblici, Ufficiali Giudiziari, Ufficiali di Riscossione e all’Autorità Giudiziaria:**

- **Permesso arancio:** Consente il transito e la sosta per le esigenze e il tempo strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività. Il rilascio e rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato alla richiesta dei responsabili degli uffici competenti di inserimento targhe dei veicoli utilizzati per fini istituzionali con scadenza prefissata. La durata di tali permessi è quadriennale.

#### **G) Servizi pubblici e concessionarie di pubblico interesse e veicoli in servizio di pronto intervento pubblico, soccorso stradale, imprese di onoranze funebri:**

- **Permesso arancio:** Consente il transito e la sosta per le esigenze e il tempo strettamente necessarie all’espletamento dei servizi di pubblico interesse e/o di pronto intervento dei veicoli in uso a società dei servizi di interesse pubblico (a titolo esemplificativo: acquedotto, metanodotto, energia elettrica, igiene urbana, servizio postale, trasporto medicinali, istituti di vigilanza privata in servizio, servizi per assistenza domiciliare, pasti a domicilio, associazioni di volontariato, trasporto pubblico, etc). Il rilascio ed il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato all’inoltro di specifica domanda con scadenza prefissata da parte degli enti e/o società di appartenenza. È fatto obbligo alle società e/o enti interessati di aggiornare costantemente l’elenco dei propri veicoli a motore interessati agli accessi. La durata di tali permessi è quadriennale.

#### **H) Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero:**

- **Permesso arancio:** Consente il transito e la sosta per il tempo necessario all’espletamento dei servizi. Il rilascio e il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato alla richiesta degli enti religiosi con richiesta di inserimento targhe dei veicoli utilizzati per fini istituzionali. La durata di tali permessi è quadriennale.

#### **I) Accesso a veicoli a propulsione esclusivamente elettrica:**

- **Permesso arancio:** Permesso di solo transito. I possessori dei veicoli a propulsione elettrica possono accedere alla ZTL previa comunicazione della targa del veicolo. La mancata comunicazione equivale a mancanza del titolo di autorizzazione all’accesso. La durata di tali permessi è quadriennale.

## **J) Altri soggetti:**

- **Permesso grigio:** Permesso di solo transito temporaneo, per motivate e comprovate necessità di accesso in ZTL per periodi determinati (permessi temporanei). Per tali permessi la durata, la facoltà di sosta, le fasce d'accesso ed i percorsi ammessi devono essere coerenti con le finalità del rilascio e le reali esigenze espresse in sede di domanda. Tale tipologia di permesso è subordinato alla richiesta, previa presentazione della copia della carta di circolazione del veicolo interessato al transito.

## **L) Veicoli in uso a persone disabili in possesso di contrassegno in corso di validità:**

### **Permesso rosso**

Il titolare del contrassegno disabile, suo tutore o l'incaricato alla sua sorveglianza, deve comunicare la targa del veicolo utilizzato per il trasporto, in modo che la stessa venga inserita nel sistema informatizzato ai fine di consentirne il transito in ZTL. La comunicazione della targa dovrà esser effettuata tramite l'apposito form compilabile sul sito istituzionale del Comune di Treviglio. La data di scadenza dell'autorizzazione al transito in ZTL sarà la stessa riportata sul contrassegno disabile.

In caso di occasionale necessità ad accedere alla ZTL, il titolare o altra figura di cui sopra ogniqualevolta debba accedervi, ha obbligo di comunicare la targa del veicolo utilizzato per il trasporto. Nel caso non sia possibile la comunicazione preventiva del transito essa deve comunque avvenire entro 48 ore (termine elevato a 72 ore in caso sia compreso un giorno festivo). Nei pressi di ogni varco ZTL è posta segnaletica con indicazione del numero verde predisposto a tal fine.

L'accesso alla ZTL con veicoli diversi da quelli comunicati con le precedenti modalità dovrà essere comunicato preventivamente agli Uffici con indicazione della targa del veicolo utilizzato.

Ai veicoli che espongono il permesso disabili sono consentite la circolazione e la sosta secondo le modalità e criteri previsti dal D.P.R. n. 503/1996, dalla disciplina europea, dal Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 7 – Decadenza dei permessi**

I permessi rilasciati per il transito e la sosta in ZTL decadono automaticamente:

- al cessare dei requisiti e condizioni per il loro rilascio definiti al precedente art. 6;
- al decesso del titolare;
- alla scadenza indicata sul medesimo permesso.

La Polizia Locale effettuerà verifiche al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta. In caso di false dichiarazioni, si procederà alla revoca immediata dell'autorizzazione e il titolare sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, nonché a quelle dalle leggi speciali in materia, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ambito di autocertificazione.

## **Art. 8 - Obblighi e divieti per i titolari di permessi ZTL e contrassegno disabili**

I veicoli autorizzati al transito e sosta in ZTL devono esporre il permesso rilasciato dall'Ufficio competente sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile quando dovuto.

L'utilizzo del permesso è consentito unicamente agli aventi diritto, fatto salvo l'utilizzo da parte di appartenenti al nucleo familiare con riferimento ai permessi residenti e domiciliati.

Il contrassegno disabili, per tutto il periodo di accesso e sosta del veicolo in ZTL, deve essere esposto sul cruscotto in modo ben visibile.

È vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche ed alterare il contenuto grafico del contrassegno disabili e del permesso ZTL.

La mancata esposizione, così come l'esposizione non conforme, equivale alla mancanza del titolo di autorizzazione all'accesso.

Entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 7, è fatto obbligo ai titolari dei permessi e dei contrassegni comunicare agli uffici competenti il rilascio il venir meno dei requisiti e condizioni, allegando alla comunicazione il permesso o contrassegno in originale. Nel caso di

decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi restituire lo stesso agli uffici della Polizia Locale entro il termine di 30 giorni.

Nel caso di decadenza accertata d'Ufficio, entro 30 giorni si provvederà a disabilitare il permesso senza alcun obbligo di comunicazione all'interessato.

In caso di temporanea indisponibilità del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare, qualora intenda utilizzare un veicolo diverso, deve richiedere un permesso temporaneo (permesso grigio) per il veicolo sostitutivo utilizzato con le modalità indicate all'art. 6 del presente regolamento. La comunicazione deve avvenire prima del transito in ZTL.

In caso di sostituzione definitiva del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare di quest'ultimo deve comunicare il nuovo numero di targa e la data di decorrenza dell'utilizzo del nuovo veicolo. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta sostituzione del veicolo (termine elevato a 72 ore in caso sia compreso un giorno festivo).

Ogni qualvolta si renda necessaria la comunicazione di un numero di targa per l'inserimento nell'apposito sistema, è posta a carico del dichiarante la corretta comunicazione dei dati della targa. La presente disposizione si applica anche a coloro che, pur non titolari di permesso, sono autorizzati al transito in ZTL.

#### **Art. 10 – Furto e smarrimento del contrassegno disabili o ZTL**

Nel caso di furto o smarrimento del contrassegno disabili o permesso ZTL l'interessato deve sporgere la denuncia ad un organo di Polizia, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo permesso.

#### **Art. 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie.**

Fatto salvo quanto regolato dal Codice della Strada e fatte salve le deroghe alla presente disciplina, previste da ordinanze temporanee attuative, per le violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00, secondo i principi di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 12 - Rilascio dei permessi**

Il rilascio dei permessi ZTL e contrassegni disabili a favore dei soggetti aventi diritto verrà effettuato dal Comando di Polizia Locale, previa istanza da formularsi nelle modalità definite dall'amministrazione.

La Giunta Comunale definirà i diritti di segreteria dovuti.

Il rilascio del permesso, quando dovuto, avverrà entro 30 gg dalla richiesta.

**Art. 13 - Norma finale**

Le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili, sono applicate anche nei confronti degli autorizzati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno.